



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 04/09/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1434

Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra la Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio e il Dipartimento di Biologia dell'Università di Bari.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente,, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Assetto del Territorio, riferisce:

Premesso che:

i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dai seguenti riferimenti normativi:

- art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
 - "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento" emanato con Decreto 25 marzo 1998 n. 142;
 - art. 11 della legge 14 settembre 2011 n.148 "Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari". In particolare, l'art.18 al punto a) della legge 24 giugno 1997 n.196, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro ed agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999 n. 9, ha dettato i principi ed i criteri generali per l'adozione delle disposizioni attuative da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- l'art. 1 del Decreto Ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento", ha dettato le seguenti disposizioni attuative:

"(...) 2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.

3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:

- a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per

cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente”.

Con riferimento alle modalità di attivazione dei tirocini il citato Decreto Ministeriale stabilisce che:

- i tirocini di formazione ed orientamento possono essere promossi, tra l'altro, dalle università e da istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento;

Con riferimento alle modalità esecutive, lo stesso Decreto Ministeriale prevede, tra l'altro, che:

- i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati, secondo il modello allegato al medesimo Decreto;
- l'esperienza di tirocinio può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa;
- le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

La legge 14 settembre 2011 n.148 art. 11 ha introdotto la distinzione tra tirocini formativi e di orientamento di tipo curriculare e non curriculare, riferendo questi ultimi ai neo-laureati che hanno conseguito il titolo di studio da non oltre dodici mesi.

Con riferimento al periodo di svolgimento dei tirocini non curricolari, la predetta legge 148/2011 stabilisce:

“ (...) non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio”.

L'Università di Bari, Dipartimento di Biologia, con nota pervenuta via pec prot. n. 7216 del 22/07/2013, ha formalmente invitato la Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio a stipulare apposita convenzione per l'espletamento di un tirocinio formativo e di orientamento.

Per tutto quanto sopra riportato, si propone:

- di stipulare apposita convenzione tra la Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio e il Dipartimento di Biologia dell'Università di Bari secondo l'allegato schema di cui all'art. 4 comma 2 del D.M. 142/1998, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);
- di incaricare il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, ing. Francesca Pace, alla relativa sottoscrizione in nome e nell'interesse della Regione Puglia;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera e) della Legge Regionale n. 7/1997 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;
Viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare lo schema di convenzione per l'espletamento di un tirocinio di formazione e orientamento, allegato alla presente Deliberazione (allegato A) di cui è parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, ing. Francesca Pace, alla sottoscrizione della convenzione in parola in nome e nell'interesse della Regione Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola